Unione Europea
FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PON 2014-2020
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)
MIUR
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

ISTITUTO COMPRENSIVO "ENRICO MESTICA"
Viale Don Bosco, 55 - 62100 MACERATA
tel.: 0733 230336 / 0733 239334 - **fax:** 0733 239334
e-mail: MCIC82800P@istruzione.it - **u.r.l.:** www.istitutomesticamacerata.gov.it
codice fiscale: 80005700432 - **posta certificata:** mcic82800p@pec.istruzione.it
Codice iPA istsc_mcic82800p - **Codice Univoco ufficio** UF0HK9

REGOLAMENTI D'ISTITUTO

Emanati dal Consiglio d'Istituto in data 11/02/2013

Indice

Regolamento d'Istituto	Pag. 2
Regolamento viaggi d'istruzione	Pag. 17
Regolamento utilizzo laboratorio di informatica	Pag. 22
Regolamento di disciplina	Pag. 23
Patto educativo di corresponsabilità	Pag. 29

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

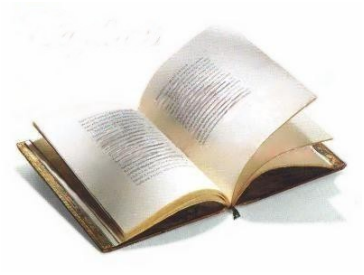

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO l'art. 10, comma 3 lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 297;
VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275;
VISTO il D.I. 01/02/2001, n. 44,
CONSIDERATA la nuova struttura dell'Istituto dal 1° settembre 2012, aggiorna, approva ed emana, in data 11.02.2013 ed in via definitiva, i seguenti Regolamenti della Scuola:

PREMESSA

Il presente Regolamento vige per disciplinare la vita scolastica al fine di garantire un funzionamento ordinato e responsabile, improntato a spirito di collaborazione e di rispetto tra le componenti della Scuola.
Il Regolamento è vincolante per tutte le componenti (docenti, personale non docente, allievi, genitori) ed ha validità sino a che il Consiglio d'Istituto non vi provveda con nuova deliberazione.

PARTE I - GLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 1 - Gli organi collegiali, norme generali comuni

Gli organi collegiali, istituiti a livello nazionale in base al D.P.R. 31/05/1974 N. 416 , realizzano la partecipazione nella gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica.
Gli organi collegiali sono:
- Consiglio di Istituto
- Giunta Esecutiva
- Consiglio di Intersezione (nella Scuola dell' Infanzia)
- Consiglio di Interclasse (nella Scuola Primaria)
- Consiglio di Classe (nella Scuola Secondaria di I Grado)
- Assemblea dei genitori
- Collegio Docenti
- Comitato per la valutazione dei docenti

Art. 2 - Convocazione degli organi collegiali

La convocazione degli organi collegiali è disposta con un congruo preavviso, non inferiore ai cinque giorni, rispetto alla data delle riunioni. In caso di convocazione d' urgenza, il preavviso è fatto 24 ore prima della data fissata per la riunione, anche per via telefonica o telematica. La
convocazione è effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell' organo collegiale e/o mediante avviso trascritto su appositi registri. Le riunioni sono tenute in un giorno non festivo ed in ore non coincidenti con quelle di lezione. Le sedute del Consiglio di Istituto e del Collegio dei Docenti si svolgono di norma presso i locali della Sede Centrale.

Art. 3 - Ordine del giorno

La lettera e/o l'avviso di convocazione indicano il giorno, il luogo, l' ora della riunione e gli argomenti da trattare nella seduta, elencati a punti.
In caso di sopravvenuti problemi urgenti, l'o.d.g. può essere integrato, con comunicazione scritta, anche il giorno prima.

La maggioranza dei presenti alle riunioni può proporre l' inserimento di argomenti nell' ordine del giorno della seduta successiva, la quale può essere convocata con eventuale carattere d' urgenza.
L' ultimo punto dell' ordine del giorno può esprimere la voce "varie ed eventuali", i cui argomenti non sono sottoposti a delibera se non con consenso unanime dei presenti per:
a) Comunicazioni del Dirigente o del Presidente;
b) Argomenti urgenti, per i quali non era stato possibile prevederne l' inserimento nell' ordine del giorno;
c) Argomenti liberamente proposti dai componenti dell' organo collegiale.

Art. 4 - Verbale delle riunioni
Di ogni seduta di organo collegiale viene redatto processo verbale, a cura del segretario, steso su apposito registro, a pagine numerate. Il verbale contiene la data, l' ora, il luogo, la durata della riunione, il nome del Presidente e del Segretario, il nominativo degli assenti, il resoconto riassuntivo della presentazione e della discussione sui vari punti all' ordine del giorno, con le eventuali espresse dichiarazioni dei membri, l' esito delle votazioni e il numero delle delibere. Il verbale viene letto ed approvato nella seduta successiva. Il verbale viene sottoscritto anche dal Presidente.

Art. 5 - Il Consiglio di Istituto
a) Composizione: il Consiglio di Istituto è composto da 19 componenti:
- il Dirigente Scolastico
- 8 rappresentanti del corpo docente
- 8 rappresentanti dei genitori degli alunni
- 2 rappresentanti del personale ATA

b) Chi presiede: Il Consiglio di Istituto: è presieduto da un Presidente eletto, tra la componente genitori che sono membri del Consiglio stesso, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora non si raggiunga la maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un Vice Presidente.
c) Durata: Il Consiglio di Istituto: resta in carica per 3 anni scolastici a partire dalla data del suo insediamento.

Art. 6 - Attribuzioni e competenze del Consiglio di Istituto
Il Consiglio di Istituto è l'organo riassuntivo e propulsore della vita dell' Istituto. Esso svolge tutte le funzioni stabilite dall' art. 10 del D.L. n. 297/94.
1. Il Consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.
2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all' impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell' Istituto.
3. Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe, ha potere deliberante, su proposta della Giunta, per quanto concerne l' organizzazione e la programmazione della vita e dell' attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
a) Adozione del regolamento interno dell' Istituto che deve, fra l' altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l' uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l' ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l' uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del Consiglio ai sensi dell' art. 42 del D.L. n. 297/94;
b) Acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie e l' acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
c) Adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
d) Formulazione dei criteri generali per la programmazione educativa;
e) Formulazione dei criteri per la programmazione e l' attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi d' istruzione;
f) Promozione di contatti con le altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
g) Partecipazione dell' Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;

h) Forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall' Istituto.
4. Il Consiglio di Istituto indica, altresì i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all' adattamento dell' orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche e al coordinamento organizzativo dei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe; esprime parere sull' andamento generale, didattico e amministrativo, dell' Istituto, stabilisce i criteri per l' espletamento dei servizi amministrativi.
5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli art. 276 e seguenti del D.L. n. 297/94.
6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell' art. 94 del D.L. n. 297/94.
7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio dei Docenti, le iniziative dirette alla educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall' art. 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 Ottobre 1990 n. 209.
8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

Art. 7 - Convocazioni, riunioni e ordine del giorno del Consiglio di Istituto
a) La prima convocazione del Consiglio di Istituto è disposta dal Dirigente Scolastico; questi presiede il Consiglio sino alla nomina del Presidente. Il Consiglio è convocato dal Presidente oppure su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti o su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva.
b) La convocazione deve contenere, oltre alla data fissata, anche l'ora, il luogo e l'ordine del giorno.
c) La convocazione deve pervenire ai membri del Consiglio almeno 5 giorni prima della data stabilita per la riunione.
d) Le sedute del Consiglio sono valide quando è presente la metà più uno dei componenti in carica.
e) È ammesso modificare l'ordine degli argomenti in esame, sempre che alla proposta sia favorevole la maggioranza assoluta dei presenti.
f) Per discutere o votare su argomenti urgenti, che non siano all'o.d.g., è necessaria una deliberazione del Consiglio adottata all'unanimità dei presenti. Nel caso non si raggiunga l'unanimità, dette proposte saranno prese in esame nella seduta immediatamente successiva.
La proposta di variazione può venire formulata da qualsiasi membro del Consiglio e può essere illustrata brevemente solo dal proponente; è inoltre consentito ad altro membro del Consiglio di illustrare brevemente i motivi contrari alla proposta di variazione.
g) I componenti del Consiglio di Istituto hanno facoltà di documentarsi sugli argomenti all'ordine del giorno presso l' ufficio di segreteria.

Art. 8 - Assenze dei consiglieri del Consiglio di Istituto
I componenti del Consiglio di Istituto che non possono partecipare alla seduta ne fanno tempestiva comunicazione, anche telefonica, al Presidente o al Dirigente Scolastico. Nel caso di tre assenze consecutive non giustificate, è prevista la decadenza.

Art. 9 - Elezione del Presidente - Nomina del Segretario del Consiglio di Istituto
Il Presidente è eletto tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso. L' elezione avviene a maggioranza assoluta dei votanti ed a scrutinio segreto. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti si procede con una ulteriore votazione. Il Consiglio può eleggere anche un Vice-Presidente, da votarsi tra i genitori componenti del Consiglio stesso, con le stesse modalità previste per l' elezione del Presidente. Le funzioni di Segretario del Consiglio di Istituto sono affidate dal Presidente ad uno dei componenti del Consiglio stesso. In caso di assenza del Presidente presiede il Vice-Presidente o il consigliere più anziano della componente genitori.

Art. 10 - Attribuzioni del Presidente del Consiglio di Istituto
Il Presidente del Consiglio di Istituto:
1. rappresenta il Consiglio, ne assicura il regolare funzionamento e ne sottoscrive gli atti;
2. convoca il Consiglio e lo presiede, illustrando gli argomenti inseriti all'ordine del giorno o invitando i proponenti ad illustrarli, formula con chiarezza l'oggetto da porsi a votazione e lo sottopone al voto.

Art. 11 - Attribuzioni del Segretario del Consiglio di Istituto
Il Segretario viene individuato dal Consiglio di Istituto all' inizio di ciascun anno scolastico tra i membri della componente docenti.
Il Segretario del Consiglio di Istituto:
1. segue l'andamento dei lavori annotando gli argomenti in discussione e quelli esposti nei vari interventi;
2. raccoglie i risultati delle votazioni;
3. stende le deliberazioni e i verbali delle riunioni e li sottoscrive insieme col Presidente.
Nel caso di assenza del Segretario, il Presidente procede alla sua temporanea sostituzione, l' incarico viene affidato ad altro membro scelto fra la componente docente del Consiglio di Istituto.

Art. 12 - Pubblicità delle sedute del Consiglio di Istituto
Le sedute sono pubbliche nel senso che possono assistervi senza diritto di parola e di voto tutti gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso.
Il DSGA partecipa alle riunioni del Consiglio in qualità di consulente.
Il Consiglio può invitare alla discussione in qualità di consulenti anche altri membri estranei, senza diritto di voto, per il chiarimento e/o la soluzione di specifici problemi.

Art. 13 - Pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto
La pubblicità degli atti del Consiglio avviene mediante affissione all' albo della copia integrale, sottoscritta e autenticata dal Segretario del Consiglio o dal Dirigente Scolastico, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di dieci giorni dalla relativa seduta del Consiglio. Ogni atto rimane esposto all' albo per un periodo di almeno quindici giorni. I verbali e tutti gli atti scritti, preparatori delle sedute e conseguenti alle stesse, ad eccezione di quelli eventualmente dichiarati riservati, sono depositati nell' ufficio di segreteria. L'accesso agli atti è regolato dalla Legge n. 241 del 7 Agosto 1990. non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta scritta dell' interessato.

Art. 14 - Votazioni del Consiglio di Istituto
Le votazioni avvengono per alzata di mano salvo che si tratti di questioni riguardanti persona singola; in questo caso lo scrutinio è segreto. La votazione può essere a scrutinio segreto qualora venga richiesto da un membro del Consiglio. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi. Nel voto palese, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le schede bianche, nulle, e, in caso di voto palese, le astensioni, sono voti validamente espressi.

Art. 15 - La Giunta Esecutiva
La Giunta Esecutiva ha compiti preparatori ed esecutivi dell' attività del Consiglio di Istituto a norma dell' art. 10 del D.L. 297/94.
a) Composizione: la Giunta Esecutiva è composta da 6 rappresentanti:
- il Dirigente Scolastico, che ne fa parte di diritto, ha la rappresentanza dell' Istituto e ha funzione di Presidente;
- il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, che ne fa parte di diritto, svolge anche funzioni di Segretario della Giunta stessa;
- 1 docente;
- 1 impiegato amministrativo o tecnico o ATA
- 2 genitori.
Per le elezioni si applicano le modalità previste per l'elezione del Presidente del Consiglio d'Istituto, procedendo alla elezione di una componente alla volta (docenti – personale ATA – genitori).
b) Convocazione: la Giunta Esecutiva è convocata dal Dirigente Scolastico che la presiede, di norma, prima di ogni convocazione del Consiglio d'Istituto. Nel caso di assenza o di impedimento del Dirigente Scolastico, le funzioni di Presidente sono svolte dal docente collaboratore vicario. Nel caso di assenza o impedimento del DSGA, egli viene sostituito da un assistente amministrativo designato dal Presidente.
c) Validità: le sedute della Giunta sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti in carica.

Art. 16 - Funzioni della Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva ha compiti preparatori ed esecutivi dell' attività del Consiglio di Istituto a norma dell' art. 10 del D.L. n. 297/94 :
1. La Giunta Esecutiva predispone il Programma Annuale, le sue variazioni, il Conto Consuntivo e la Relazione annuale; prepara i lavori del Consiglio di Istituto e cura l' esecuzione delle relative delibere. (Art.6 D.P.R. n. 416/74).
2. La Giunta, in caso di necessità o di urgenza, può anche deliberare, fatta salva la ratifica da parte del Consiglio d'Istituto alla prima riunione utile.
3. La Giunta Esecutiva ha, altresì, competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, di cui al comma 11 dell' art. 5 del D.L. n. 297/94.

Art. 17 - Collegio dei Docenti
a) Composizione: il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell' Istituto. Il Collegio si può articolare, per necessità, anche per "ordini di scuola".
b) Chi presiede: il Dirigente Scolastico presiede il Collegio dei Docenti. In caso di assenza o di impedimento del Dirigente Scolastico, il Collegio dei Docenti è presieduto dal docente Collaboratore Vicario. Svolge le funzioni di Segretario uno dei collaboratori che redige il verbale delle sedute.
c) Durata: il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico.

Art. 18 - Attribuzioni e Competenze del Collegio dei Docenti
Il Collegio dei Docenti è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.
Per una migliore funzionalità il Collegio dei Docenti può articolarsi in gruppi di lavoro, Commissioni, Dipartimenti, ecc. come previsto dal CCNL.
Il Collegio si riunisce, di regola, almeno una volta ogni trimestre o quadrimestre e comunque ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità.
Le riunioni hanno luogo durante l' orario di servizio, in ore non coincidenti con l' orario di lezione.
Il Collegio dei Docenti è l'organo tecnico della programmazione didattica e pertanto ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto.
In particolare:
 cura la programmazione/curricolo dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, in curricoli d'insegnamento alle specifiche esigenze ambientali. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà d'insegnamento garantita a ciascun docente;
 formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione e la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto;
 valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificare l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
 provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe e Interclasse;
 sceglie i sussidi didattici nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto;
 adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione;
 promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'Istituto;
 esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-socio-psico-pedagogici;
 promuove e adotta le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;
 esprime al Dirigente Scolastico parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza;
 esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze;
 si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dalle leggi e dai regolamenti;
 elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto;
 elegge i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione del servizio del personale docente.

Art. 19 - Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe
a) Composizione: i Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe sono composti da:
- Dirigente Scolastico o da un suo delegato

- Docenti delle classi interessate o, comunque, che operano con gli alunni delle medesime
- Genitori rappresentanti di classe/sezione: per la Scuola dell' Infanzia e la Scuola Primaria 1 rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi / sezione interessate. Per la Scuola Secondaria di I Grado 4 rappresentanti dei genitori eletti tra i genitori degli alunni iscritti alla classe. (Art. 5 , comma 2, punto b , del D.L. n. 297/94)

b) Chi presiede: i Consigli di Intersezione, Interclasse e di Classe sono presieduti dal Dirigente Scolastico che in caso di impossibilità delega, in sua vece, un docente membro del Consiglio stesso. Il Dirigente Scolastico attribuisce a un docente le funzioni di Segretario. (Art. 5, comma 5, del D.L. n. 297/94)

c) Durata: i Consigli di Intersezione, Interclasse e di Classe hanno validita' per l'intero anno scolastico.

Art. 20 - Attribuzioni e Competenze dei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe

I Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione, al completo delle due componenti, genitori e docenti, hanno i seguenti compiti:

- formulare proposte al Collegio dei Docenti in ordine all'azione educativa e didattica e iniziative di sperimentazione;
- agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti e genitori;
- dare parere, obbligatorio ma non vincolante, sulla scelta dei libri di testo (solo Consiglio di Classe e Interclasse);
- verificare (almeno ogni tre mesi) l'andamento complessivo dell'attività didattica nelle classi di loro competenza per gli opportuni adeguamenti del programma del lavoro didattico.

I Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione possono inoltre far proposte al Consiglio di Istituto in ordine a problematiche relative all'edilizia scolastica.

I Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione si riuniscono con la sola presenza dei docenti per le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e della valutazione. I Consigli di Classe si riuniscono per formulare un parere vincolante in merito alla non ammissione alla classe successiva degli alunni.

Art. 21 - Convocazioni, Riunioni e Verbali dei Consigli

a) Il Consiglio di Intersezione, di Interclasse e di Classe è convocato dal Presidente (Dirigente Scolastico) di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri. Il calendario degli incontri periodici viene redatto dal Dirigente Scolastico e sottoposto al Collegio Docenti.

b) I Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

c) Il segretario è tenuto a redigere un verbale sull'apposito registro conservato presso la scuola.

Copia di tale verbale deve essere inviata all'Ufficio di direzione entro i cinque giorni lavorativi successivi alla seduta.

Art. 22 - Comitato per la valutazione dei docenti

Il Comitato di valutazione dei docenti, così come normato dalla Legge 107 del 15 luglio 2015 *ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:*

a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio di istituto;

b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; *un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;*

c) un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

3. Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

4. Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a) ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
5. Il Comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501».

Art. 23 - Assemblee di classe e Comitato Genitori
1. I Genitori degli alunni iscritti hanno diritto a riunirsi in assemblea nei locali della scuola, con preavviso di 5 giorni. Le assemblee possono essere di classe o di Istituto; possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico o i Docenti.
2. I rappresentanti dei Genitori eletti nei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione possono costituire un Comitato Genitori allo scopo di favorire la collaborazione tra le famiglie e gli Organi Collegiali e realizzare iniziative che consentano un miglior funzionamento delle attività dell'istituto.

L'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

I criteri d'iscrizione per l'a.s. 2018/2019 sono stati deliberato dal Consiglio d'Istituto di questa Istituzione scolastica con delibera n. 274 del 20 dicembre 2017.

Art. 24 -Iscrizioni alunni
a) Le iscrizioni debbono avvenire nei termini stabiliti dalla Legge e secondo modalità annualmente stabilite dal Ministero.
b) Le iscrizioni avvengono nei limiti della capienza oggettiva delle strutture scolastiche risultante dalle disposizioni legislative vigenti.
c) In caso di eccedenza di domande, tra quelle pervenute nei termini, la preferenza viene riconosciuta sulla base dei criteri sotto elencati, definiti in ordine prioritario.

Scuola dell'Infanzia:
1) bambini già frequentati il plesso nell'anno scolastico precedente con precedenza ai maggiori di età;
2) bambini di 5 anni non frequentanti il plesso nel precedente anno scolastico con fratelli o sorelle già iscritti nella sede scolastica richiesta[1];
3) bambini di 4 anni non frequentanti il plesso nel precedente anno scolastico con fratelli o sorelle già iscritti nella sede scolastica richiesta;
4) bambini di 3 anni non frequentanti il plesso nel precedente anno scolastico con fratelli o sorelle già iscritti nella sede scolastica richiesta;
5) bambini di 5 anni non frequentanti il plesso del precedente anno scolastico, ma residenti nel bacino territoriale relativo alla sede scolastica richiesta;
6) bambini di 4 anni non frequentanti il plesso del precedente anno scolastico, ma residenti nel bacino territoriale relativo alla sede scolastica richiesta;
7) bambini di 3 anni non frequentanti il plesso del precedente anno scolastico, ma residenti nel bacino territoriale relativo alla sede scolastica richiesta;
8) bambini residenti nel Comune di Macerata con precedenza ai maggiori di età;
9) bambini non residenti nel Comune di Macerata con precedenza ai maggiori di età;
10) bambini anticipatari residenti nel Comune di Macerata con precedenza ai maggiori di età.
Eventuali casi particolari, debitamente documentati, verranno tempestivamente valutati dal dirigente scolastico.
Nel caso in cui il numero delle sezioni autorizzate da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Macerata non dovesse essere sufficiente per soddisfare le richieste pervenute, si procederà a pubblico sorteggio fra le domande presentare avendo riguardo dei criteri sopra esposti.

[1] Si ritiene opportuno specificare la seguente definizione:
sede scolastica: con sede scolastica si intende l'edificio scolastico che generalmente ospita più plessi. Ad esempio: la sede scolastica di Via Panfilo comprende il plesso di scuola primaria "S. D'Acquisto" ed il plesso di scuola dell'infanzia "Rodari".

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci", per le scuole dell'infanzia la presentazione della documentazione di cui all'art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce **requisito di accesso alla scuola stessa.**

Attuazione del Decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 130 del 7 giugno 2017), coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci.»
Art. 3 comma 1
"I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni e del minore straniero non accompagnato, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie indicate all'articolo 1, commi 1 e 1-bis , ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all'età, entro la fine dell'anno scolastico, o la conclusione del calendario annuale dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale. **La presentazione della documentazione di cui al primo periodo deve essere completata entro il termine di scadenza per l'iscrizione. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno**. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, per i casi in cui la procedura di iscrizione avviene d'ufficio la documentazione di cui al primo periodo del presente comma deve essere presentata entro il 10 luglio di ciascun anno, senza preventiva presentazione di una dichiarazione resa ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000."

Scuola Primaria:
1) bambini già frequentati il plesso nell'anno scolastico precedente;
2) bambini che nel precedente anno scolastico hanno frequentato l'ultimo anno della scuola dell'infanzia nella stessa sede scolastica con fratelli o sorelle già iscritti nella sede scolastica richiesta (con precedenza ai bambini con il maggior numero di anni di frequenza nella stessa sede scolastica);
3) bambini che nel precedente anno scolastico hanno frequentato l'ultimo anno della scuola dell'infanzia nella stessa sede scolastica e residenti nel bacino territoriale relativo alla sede scolastica richiesta (con precedenza ai bambini con il maggior numero di anni di frequenza nella stessa sede scolastica);
4) bambini che nel precedente anno scolastico hanno frequentato l'ultimo anno in una delle scuole dell'infanzia dell'Istituto comprensivo "E. Mestica" di Macerata (con precedenza alla continuità nella stessa sede scolastica);
5) bambini che nel precedente anno scolastico non hanno frequentato l'ultimo anno in una delle scuole dell'infanzia dell'Istituto comprensivo "E. Mestica" di Macerata, con fratelli o sorelle già iscritti nella sede scolastica richiesta;
6) bambini che nel precedente anno scolastico non hanno frequentato l'ultimo anno in una delle scuole dell'infanzia dell'Istituto comprensivo "E. Mestica" di Macerata, ma residenti nel bacino territoriale relativo alla sede scolastica richiesta;
7) bambini che nel precedente anno scolastico non hanno frequentato l'ultimo anno in una delle scuole dell'infanzia dell'Istituto comprensivo "E. Mestica" di Macerata, ma residenti nel Comune di Macerata;
8) bambini che nel precedente anno scolastico non hanno frequentato l'ultimo anno in una delle scuole dell'infanzia dell'Istituto comprensivo "E. Mestica" di Macerata e non residenti nel Comune di Macerata;
Eventuali casi particolari, debitamente documentati, verranno tempestivamente valutati dal dirigente scolastico.

Nel caso in cui il numero delle sezioni autorizzate da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Macerata non dovesse essere sufficiente per soddisfare le richieste pervenute, si procederà a pubblico sorteggio fra le domande presentare avendo riguardo dei criteri sopra esposti.

Criteri di priorità per l'iscrizione per la sola scuola primaria M. Montessori:
1) bambini già frequentati il plesso nell'anno scolastico precedente (bocciati);
2) bambini che nel precedente anno scolastico hanno frequentato l'ultimo anno della scuola dell'infanzia nella stessa sede scolastica con fratelli o sorelle già iscritti nella sede scolastica richiesta (con precedenza ai bambini con il maggior numero di anni di frequenza nella stessa sede scolastica);
3) bambini che nel precedente anno scolastico hanno frequentato l'ultimo anno della scuola dell'infanzia nella stessa sede scolastica e residenti nel bacino territoriale relativo alla sede scolastica richiesta (con precedenza ai bambini con il maggior numero di anni di frequenza nella stessa sede scolastica);
4) bambini che nel precedente anno scolastico hanno frequentato l'ultimo anno in una delle scuole dell'infanzia dell'Istituto comprensivo "E. Mestica" di Macerata (con precedenza alla continuità nella stessa sede scolastica);
5) bambini che nel precedente anno scolastico hanno frequentato l'ultimo anno in una scuola dell'infanzia ad indirizzo Montessori del Comune di Macerata;
6) bambini che nel precedente anno scolastico non hanno frequentato l'ultimo anno in una delle scuole dell'infanzia dell'Istituto comprensivo "E. Mestica" di Macerata, con fratelli o sorelle già iscritti nella sede scolastica richiesta;
7) bambini che nel precedente anno scolastico non hanno frequentato l'ultimo anno in una delle scuole dell'infanzia dell'Istituto comprensivo "E. Mestica" di Macerata, ma residenti nel bacino territoriale relativo alla sede scolastica richiesta;
8) bambini che nel precedente anno scolastico non hanno frequentato l'ultimo anno in una delle scuole dell'infanzia dell'Istituto comprensivo "E. Mestica" di Macerata, ma residenti nel Comune di Macerata;
9) bambini che nel precedente anno scolastico non hanno frequentato l'ultimo anno in una delle scuole dell'infanzia dell'Istituto comprensivo "E. Mestica" di Macerata e non residenti nel Comune di Macerata.
Eventuali casi particolari, debitamente documentati, verranno tempestivamente valutati dal Dirigente Scolastico.
Nel caso in cui il numero delle sezioni autorizzate da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Macerata non dovesse essere sufficiente per soddisfare le richieste pervenute, si procederà a pubblico sorteggio fra le domande presentate avendo riguardo dei criteri sopra esposti.
(delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 11/12/2015)

Scuola secondaria di I grado:
1) bambini già frequentati il plesso nell'anno scolastico precedente;
2) bambini che nel precedente anno scolastico hanno frequentato l'ultimo anno in una delle scuole primarie dell'Istituto comprensivo "E. Mestica" di Macerata con fratelli o sorelle già iscritti nella sede scolastica richiesta;
3) bambini che nel precedente anno scolastico hanno frequentato l'ultimo anno in una delle scuole primarie dell'Istituto comprensivo "E. Mestica" di Macerata e residenti nel bacino territoriale relativo alla sede scolastica richiesta;
4) bambini che nel precedente anno scolastico hanno frequentato l'ultimo anno in una delle scuole primarie dell'Istituto comprensivo "E. Mestica" di Macerata;
5) bambini che nel precedente anno scolastico non hanno frequentato l'ultimo anno in una delle scuole primarie dell'Istituto comprensivo "E. Mestica" di Macerata, con fratelli o sorelle già iscritti nella sede scolastica richiesta;
6) bambini che nel precedente anno scolastico non hanno frequentato l'ultimo anno in una delle scuole primarie dell'Istituto comprensivo "E. Mestica" di Macerata, ma residenti nel bacino territoriale relativo alla sede scolastica richiesta;
7) bambini che nel precedente anno scolastico non hanno frequentato l'ultimo anno in una delle scuole primarie dell'Istituto comprensivo "E. Mestica" di Macerata, ma residenti nel Comune di Macerata;
8) bambini che nel precedente anno scolastico non hanno frequentato l'ultimo anno in una delle scuole primarie dell'Istituto comprensivo "E. Mestica" di Macerata e non residenti nel Comune di Macerata;
Eventuali casi particolari, debitamente documentati, verranno tempestivamente valutati dal Dirigente Scolastico.

Bacini territoriali di appartenenza (aggiornati con delibera del Consiglio d'Istituto n. 98 del 20/12/2016):

- Plesso Scolastico "Via Panfilo" (Sc. dell'Infanzia "G. Rodari"/Sc. Primaria "S. D'Acquisto")
Via Panfilo, Via F.lli Palmieri, Via Due Fonti, Via dei Velini, Via Fontezucca, Piazza della Vittoria, Via Ghino Valenti dal n. 1 al n.103, Via Nicolò Piccinino, Via Trento, Via Martiri della Libertà, Corso Cavour, Via Roma dal n.1 al n.70, Via Calabresi, Via Morbiducci, Via XXIV Maggio, Via Montalto, Borgo Compagnoni dal n. 1 al n. 90, Via Montanello, Via Corridoni, Via Carradori, Via Pallotta, Via Martiri delle Foibe.

- Plesso Scolastico "Via Mameli" (Sc. dell'Infanzia"G. Mameli"/Sc. Primaria"G. Mameli")
Via Mameli, Via Ercolani, Via Barilatti, Via Batà, Via Salvatore Valerio, Via Mugnoz, Via Manzoni, Via Pellico, Via Ferrucci, Via Brigata Macerata, Via Capuzi, Via Medaglie d'oro, Via Ciccolini, Via Piave, Via Weiden, Via D.Rossi, Via Foscolo, Via Tucci, Via Valentini, Via Pesaro, Via Ascoli Piceno, Via Ancona.

- Plesso Scolastico "Via Cardarelli" (Sc. dell'Infanzia "Via Cardarelli"/Sc. Primaria "D. Prato")
Via Cardarelli, Via Luigi Bartolini, Via Ungaretti, Via Verga, Montale, Via Giovanni Bartolini, Via Quasimodo, Via Pavese, Via Pirandello, Via Cecchi, C.da Collevario, Via Roma dal n.245 alla fine e dal n.222 alla fine, C.da Fontescodella, Via Robusti, Via Crivelli, Via Di Pietro, Via Nuzi, C.da Pieve dal n.7 al n.17, Via Mancini, Via Mattei, Via Nobili, Via Gasparrini, Via Campanile, Via G. Prezzolini, Via Caduti Forze dell'Ordine, Via Ugo Betti, Via G.Tucci.

- Plesso Scolastico ex "Via dei Sibillini" ora Viale Don Bosco (Sc. dell'Infanzia "Via dei Sibillini"/Sc. Primaria "M. Montessori"/Sc. Secondaria di I grado "E. Mestica")
Centro storico (all'interno della cinta muraria), Viale Don Bosco, Via Piave, Via Isonzo, Viale Trieste, Via Luigi Pannelli, Via Lido Bastianelli, Via Giosuè Carducci, Via E. De Amicis, Via U. Foscolo, Via Alfieri, Via D. Alighieri, Via F. Filelfo, Via A. Caro.

Art. 25 - Formazione delle classi (Sc. Infanzia/Sc. Primaria)

Nella Scuola dell'Infanzia le sezioni vengono costituite secondo il limite previsto dalla normativa vigente e tenendo conto dell'indice di sovraffollamento massimo stabilito per gli edifici scolatici ospitanti. Nella Scuola dell'Infanzia vengono costituite sezioni secondo la seguente modalità:
- scuola dell'infanzia "Via Dei Sibillini": sezione mista (per fasce d'età) ;
- scuola dell'infanzia "G. Mameli": sezioni miste (per fasce d'età);
- scuola dell'infanzia "Via Cardarelli": sezioni omogenee (per fasce d'età) ed in subordine sezioni con due fasce di età;
- scuola dell'infanzia "G. Rodari": sezioni a due fasce di età ed in subordine omogenee (per fasce d'età).

Il gruppo degli allievi con età inferiore a tre anni si inserisce, prioritariamente, nella sezione del primo anno se si ha posto; all'inizio del secondo anno, per ciascun allievo anticipatario si progetta, congiuntamente alla famiglia, la frequenza del medesimo, che può essere sia nel gruppo del secondo anno sia in quello del primo. Qualora non si progetti alcun cambiamento, lo stesso può essere riproposto ed effettuato, compatibilmente alla disponibilità di posti, alla fine del secondo anno di frequenza.
L'organizzazione dell'attività didattica ha valore e durata annuali.
Nella Scuola Primaria le classi sono costituite a partire dalle domande di iscrizione delle famiglie e, pertanto, dalla specifica richiesta di tempo-scuola e del plesso, tenendo conto del limite previsto dalla normativa vigente e dell'indice di sovraffollamento massimo stabilito per gli edifici scolatici ospitanti.
Nella Scuola Secondaria di I Grado alla formazione delle classi provvede il Dirigente Scolastico sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio d'Istituto e delle proposte del Collegio dei Docenti (art-396 del D.L. 297/1994), nonché con l'ausilio di un'apposita commissione composta dai docenti delle classi quinte della scuola primaria e dai docenti della scuola secondaria di I grado. Le classi vengono costituite, di norma, secondo il limite previsto dalla normativa vigente e tenendo conto dell'indice di sovraffollamento massimo stabilito per gli edifici scolatici ospitanti.
La formazione delle classi, tenuto conto della preferenza della lingua espressa dalle famiglie, deve garantire, per quanto possibile, la costituzione di gruppi-classe:
-eterogenei al loro interno rispetto alle competenze disciplinari, alle capacità relazionali, al genere, agli atteggiamenti nei confronti dell'esperienza scolastica ed alla provenienza sociale e culturale;
-equilibrati rispetto alla presenza di alunni diversamente abili;
-equilibrati rispetto alla presenza di alunni di cittadinanza non italiana;

-equilibrati rispetto alla presenza di alunni provenienti da altre Scuole;
-equilibrati numericamente, tenendo conto che le sezioni e le classi con alunni diversamente abili potranno essere formate da un numero inferiore di alunni.
Nel rispetto dei criteri sopra indicati, si terrà conto delle preferenze espresse dalle famiglie per l'assegnazione della sezione solo in presenza di fratelli e/o sorelle già frequentanti.
Per quanto riguarda la scelta dell'Inglese potenziato (5 ore di lezione settimanali di tale lingua) si terrà conto prioritariamente dei seguenti criteri:
1) alunni che hanno frequentato la classe quinta nelle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo "E. Mestica" nell'attuale configurazione;
2) alunni che non hanno frequentato la classe quinta nelle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo "E. Mestica" con fratelli o sorelle già iscritti nella sede scolastica richiesta;
3) alunni che non hanno frequentato la classe quinta nelle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo "E. Mestica" e residenti nel bacino territoriale relativo alla sede scolastica richiesta;
4) alunni che non hanno frequentato la classe quinta nelle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo "E. Mestica", ma residenti nel Comune di Macerata;
5) alunni che non hanno frequentato la classe quinta nelle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo "E. Mestica" e non residenti nel Comune di Macerata.
Nel caso in cui il numero delle sezioni autorizzate per l'Inglese potenziato o di qualsiasi altra Lingua comunitaria da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Macerata non dovesse essere sufficiente per soddisfare le richieste pervenute, si procederà a pubblico sorteggio fra le domande presentate avendo riguardo dei criteri sopra esposti. Sarà quindi stilata una graduatoria da cui attingere per l'assegnazione della sezione e nei limiti del numero massimo di alunni stabilito dalla normativa vigente e tenendo conto dell'indice di sovraffollamento massimo stabilito per gli edifici scolatici ospitanti.

Art. 26 - Iscrizioni in corso d'anno
Gli alunni che si iscrivono in corso d'anno verranno assegnati, di norma, alle classi, ad iniziare da quelle con il numero inferiore di allievi, lasciando alla fine quelle con alunni diversamente abili. Di fronte a casi particolari il Dirigente Scolastico valuterà insieme ai Docenti delle classi interessate le singole situazioni e l'inserimento più adeguato alle varie esigenze presentate.
Qualora non sia possibile inserire immediatamente gli alunni che ne facciano richiesta nelle classi/sezioni richieste a causa della numerosità degli alunni ivi già iscritti, verranno costituite delle liste d'attesa (una per ciascuna classe/sezione). Le richieste di iscrizione verranno evase considerando prioritario l'ordine cronologico di presentazione delle stesse istanze. Per la scuola dell'infanzia, gli alunni anticipatari verranno accolti solo dopo l'esaurimento delle liste d'attesa dei bambini di 3, 4 e 5 anni.

Art. 27 - Criteri per la definizione dell'orario scolastico
Il Consiglio d'Istituto definisce gli orari di inizio e fine lezione.
L'orario scolastico viene formulato da un'apposita commissione o da un docente esperto che, al termine dei lavori, lo sottopone alla revisione ed all'approvazione del Dirigente Scolastico.
I criteri che ispirano i lavori della Commissione orario o del docente esperto, ferme restando le esigenze ed i vincoli costituiti dall'uso comune dei locali della scuola, dalle esigenze dei docenti che prestano servizio in più Istituti, da particolari situazioni personali e logistiche, sono i seguenti:
· consentire ad ogni docente di disporre del numero di ore consecutive sufficienti ad un sereno svolgimento delle prove scritte;
· alternare nel corso della settimana, nell'ambito della stessa materia, ore iniziali e finali di lezione;
· evitare l'eccessiva concentrazione di ore della stessa disciplina in giorni consecutivi;
· accogliere le esigenze didattiche presentate dagli insegnanti;
· garantire nel maggior grado possibile eguaglianza di trattamento a tutti i docenti, sia per quanto riguarda il giorno libero a disposizione (in caso di non raggiungimento di accordo si procede con il sistema della rotazione annuale) sia quello di ore libere dall'attività didattica sia nella distribuzione degli orari più disagiati;
· favorire una organica distribuzione di ore, in maniera tale da garantire la varietà delle discipline all'interno della giornata di studi e da evitare gli eccessivi cumuli di lavoro nella stessa giornata o in giorni consecutivi.

Art. 28 - Criteri per l'assegnazione del personale docente

Al Dirigente Scolastico spetta l'assegnazione alle classi dei singoli docenti, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio d'Istituto e delle proposte del Collegio dei Docenti (art. 3 del D.P.R. 417/74). Entro il 30 Giugno di ogni anno scolastico i docenti possono chiedere l'assegnazione ad un altro plesso/classe/sezione, sempre che vi siano posti vacanti.
Il nostro Consiglio d'Istituto ha espresso i seguenti criteri:
1. garantire agli allievi continuità didattico-educativa;
2. graduatoria d'Istituto redatta secondo i criteri di cui alla tabella dei trasferimenti d'ufficio sulla mobilità in vigore.

Art. 29 - Gruppo di studio e di lavoro per gli alunni diversamente abili (GLHI)
Il gruppo di studio e di lavoro per gli alunni diversamente abili è istituito ai sensi delll'art. 15, comma 2, della Legge Quadro 104/1992 e ha competenze di tipo organizzativo, progettuale, valutativo e consultivo, ai fini del miglioramento della qualità dell'integrazione scolastica.
Composizione:
- il Dirigente Scolastico
- gli insegnanti di sostegno dei tre ordini di scuola dell'Istituto Comprensivo
- i rappresentanti degli insegnanti su posto comune dei tre ordini di scuola.
Possono essere invitati a partecipare rappresentanti dei genitori degli alunni diversamente abili, rappresentanti dell'ente locale, membri dell'equipe specialistica dell'ASUR competente per territorio.
Competenze di tipo organizzativo:
- Gestione delle risorse personali (utilizzo delle compresenze fra docenti; pianificazione dei rapporti con gli operatori extrascolastici; reperimento di specialisti e consulenze esterne; ecc.).
- Definizione delle modalità di passaggio e di accoglienza dei minori in situazione di handicap;
gestione e reperimento delle risorse materiali (sussidi, ausili tecnologici, biblioteche specializzate e/o centri di documentazione, ecc.).
- Censimento delle risorse informali (volontari, famiglie, alunni, competenze non ufficialmente riconosciute, ecc.).
Competenze di tipo progettuale e valutativo
- Formulazione di progetti per la continuità fra ordini di scuola.
- Progetti specifici per l'handicap, in relazione alle tipologie.
- Progetti per la formazione del personale, anche in una prospettiva interistituzionale.
Competenze di tipo consultivo:
- Assunzione di iniziative di collaborazione e tutoring fra docenti (in presenza di specifiche minorazioni); di confronto interistituzionale nel corso dell'anno; di documentazione e costituzione di banche dati.

Art. 30 - Gruppo di lavoro operativo per l'handicap (GLHO)
Il Gruppo di lavoro operativo per l'handicap si costituisce all'inizio dell'anno scolastico per ogni alunno diversamente abile.
Composizione:
- il Dirigente Scolastico o un suo delegato che lo presiede
- almeno un rappresentante degli insegnanti di classe
- l'insegnante di sostegno con il compito di redigere il verbale delle riunioni, predisporre e tenere aggiornata la documentazione
- l'assistente alla persona eventualmente presente
- gli operatori della ASL che si occupano del caso
Competenze:
- individuazione e coordinamento delle linee di fondo del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato
- verifica in itinere dei risultati e, se necessario, modifica del PEI e/o del PDF.

VITA DELLA SCUOLA

Art. 31 - Vigilanza sugli alunni
Gli alunni, affidati dalla famiglia alla scuola, hanno diritto alla vigilanza perché sia garantita la loro sicurezza ed incolumità.

I docenti, nei diversi momenti della giornata scolastica, sia che essa si svolga dentro l'edificio scolastico, sia che essa si svolga fuori (lezione, gite, visite di studio, ricreazione, ecc.), hanno il dovere di un'assidua vigilanza.
L' obbligo della vigilanza riguarda tutti gli insegnanti in servizio e si riferisce alle proprie classi e a quelle dove sono previste occasionali supplenze.
Gli insegnanti che, per validi motivi, sono costretti a lasciare l' aula durante le lezioni, devono farsi sostituire nella vigilanza dal personale collaboratore scolastico in servizio al piano o nel settore più vicino.
Il personale collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza sugli alunni, in occasione di momentanee assenze dei docenti, durante la ricreazione, al momento dell'ingresso e dell'uscita. Il suddetto personale ha altresì il compito di vigilare sugli alunni che si trovino negli spazi comuni e nei servizi igienici.

Art. 32 - Orario di entrata e di uscita degli alunni

- **Scuola dell' Infanzia "Via dei Sibillini"**
- 8:10-16:10

- **Scuola dell' Infanzia "G. Mameli"**
- 8:00-16:00

- **Scuola dell'Infanzia "G. Rodari"**
- 8:00-16:00

- **Scuola dell'Infanzia "Via Cardarelli"**
- 8:00-16:00

- **Scuola Primaria "M. Montessori"**
- 8:10-16:10

- **Scuola Primaria "G. Mameli"**
- 8:00-12:40 (da lunedì a sabato)

- **Scuola Primaria "S. D'Acquisto" (Tempo Pieno)**
- 8:15-16:15 (da lunedì a venerdì)

- **Scuola Primaria "S. D'Acquisto" (Tempo Modulare)**

- 8:10-12:45 (da lunedì a sabato);

- **Scuola Primaria "Dolores Prato" (Tempo Pieno)**
- 8:00-16:00

- **Scuola Secondaria di 1° Grado "E. Mestica"**
- 7:55-12:55

Regole comuni:

a) Gli Insegnanti sono tenuti a vigilare sui propri alunni durante l'ingresso nella scuola, durante le ore di lezione e durante l'uscita dalla scuola; a tal fine debbono essere presenti nella sede scolastica cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

b) Durante l'orario delle lezioni gli Insegnanti non possono abbandonare l'aula se non in casi eccezionali, per tempi brevissimi strettamente occorrenti all'espletamento dell'urgenza e dopo aver affidato gli alunni alla sorveglianza di un altro Insegnante (se disponibile o, in mancanza, ad un Collaboratore scolastico). Nel caso in cui l'insegnante deve interrompere le lezioni ed assentarsi per periodi più lunghi il Fiduciario di Plesso dispone la vigilanza della classe ed informa immediatamente il Dirigente Scolastico per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

c) Durante l'apertura della sede scolastica, fino al momento dell'arrivo degli insegnanti o dopo la loro uscita, la vigilanza sugli alunni è affidata ai Collaboratori scolastici ai quali i Docenti li affideranno prima di allontanarsi.

d) Le entrate posticipate degli alunni vanno giustificate sull'apposito modulo.

e) Uscita anticipata:

- Le uscite anticipate possono essere autorizzate solo se il genitore, o chi ne fa le veci, ne fa comunicazione scritta sull'apposito modulo.
- L'alunno può uscire solo se prelevato da un genitore o da persona delegata per iscritto dai genitori stessi. La persona delegata deve essere di maggiore età e munita di documento di identità. Per gli alunni che frequentano la Scuola Secondaria di 1° Grado e risiedono nei pressi della scuola, l'Istituto prende atto dell'attestazione del genitore di essere nell'impossibilità di prelevare o far prelevare il figlio da un altro soggetto maggiorenne autorizzato e di essere consapevole che al di fuori dell'orario scolastico la responsabilità ricade interamente sulla famiglia.
- Qualora gli alunni debbano lasciare la scuola per motivi imprevisti (ad es. indisposizione) il genitore, o la persona delegata, al momento del ritiro, deve compilare l'apposito modulo. L'autorizzazione viene concessa dal docente di classe.
- Per uscite anticipate che abbiano carattere di continuità, devono sussistere giustificati motivi e l' autorizzazione viene rilasciata dal Dirigente Scolastico.
- È vietata qualsiasi forma di vendita, promozione o pubblicità di prodotti, libri, giochi per ragazzi all'interno dell'edificio scolastico e nelle immediate pertinenze.

Art. 33 - Intervallo

L' intervallo costituisce una fase dell'attività didattica in cui si accentua l'obbligo di vigilanza sugli allievi in maniera da evitare che si arrechi danno alle persone e alle cose.

a) L' intervallo, quale momento educativo della giornata, è obbligatorio e avrà la durata di 10 minuti nella scuola secondaria di 1° grado e di 15 minuti nella scuola primaria.

b) La vigilanza degli alunni durante l' intervallo compete al personale docente.

c) Il personale collaboratore scolastico assiste al piano e negli spazi comuni interni ed esterni durante l'intervallo, intervenendo in caso di pericolo o necessità e segnalando ai docenti eventuali comportamenti degli alunni degni di attenzione.

Art. 34 - Cambio dell'ora

Il cambio dell'ora è un momento particolarmente critico, pertanto gli spostamenti dei Docenti dovranno avvenire nel modo più rapido possibile, anche avvalendosi della presenza dei Collaboratori scolastici.

Il Docente che inizia dopo la prima ora, al suono della campana, deve essere pronto per entrare in classe. Il Docente che termina le lezioni deve attendere in classe il docente dell'ora successiva.

Art. 35 - Assenze, ritardi

a) Le assenze degli alunni devono essere puntualmente annotate sul registro di classe.

b) Tutte le assenze, anche quella dalla mensa e dall'orario pomeridiano, devono essere giustificate in forma scritta dai Genitori, o da chi ne fa le veci, utilizzando l' apposito "Libretto delle Giustificazioni".

c) Dopo l' assenza, l' alunno si ripresenterà a scuola provvisto di giustificazione, al massimo entro il giorno successivo, in caso contrario si provvederà a darne comunicazione alla famiglia.

d) Qualora il docente ritenga le assenze degli alunni non adeguatamente motivate, prolungate o numerose, ne darà comunicazione al Dirigente Scolastico che valuterà l' opportunità di convocare i Genitori.

e) Per le assenze dovute a malattia che superino i 5 giorni, è richiesto il certificato rilasciato dal medico curante. Se la malattia è infettiva il certificato deve essere rilasciato dall' Ufficiale Sanitario.

f) Le Famiglie sono tenute a rispettare il calendario scolastico. Si fa appello alla loro sensibilità e responsabilità affinché le assenze siano limitate alle situazioni strettamente necessarie.

g) Gli alunni della Scuola dell' Infanzia che non frequentino la stessa senza alcun preavviso, né giustificazione per un periodo continuativo superiore ad un mese, saranno dimessi dalla scuola con disposizione del Dirigente Scolastico, su proposta motivata delle insegnanti e previo accertamento.

h) In caso di ripetuti ritardi da parte degli alunni, i docenti avviseranno il Dirigente Scolastico che provvederà alla convocazione della famiglia.

Mensa
La mensa è intesa a pieno titolo come momento educativo. La partecipazione alla mensa non è obbligatoria. Gli alunni che con apposito permesso si recano a casa per consumare il pasto, non possono rientrare a scuola prima dell'orario stabilito.

Art. 36 - Infortuni degli alunni
In caso di malessere o di infortunio i Docenti e il personale addetto prestano il primo soccorso e informano telefonicamente i Genitori ai recapiti depositati in Segreteria all'atto dell'iscrizione. Nel caso in cui si presentino situazioni tali da determinare l'esigenza di intervento medico, verrà chiamato il servizio di emergenza (118) e subito avvisata la famiglia e la Dirigenza dell'Istituto.
L'insegnante dell'alunno infortunato è tenuto a compilare tempestivamente e comunque mai oltre le ventiquattro ore successive all'evento, la denuncia di infortunio, contenente i seguenti elementi:
- cognome e nome, data di nascita, indirizzo, classe dell'infortunato;
- ora e luogo dell'infortunio;
- dinamica del fatto, descrizione della lesione subita, sintomi accusati dal paziente;
- tipo di attività didattica che si stava svolgendo;
- localizzazione del docente al momento del fatto ed eventuali testimonianze di altri;
- dichiarazione del docente di essere stato presente e di non aver potuto impedire il fatto;
- assicurazione del docente di aver prestato le prime cure e di aver avvisato tempestivamente;
- orario di consegna dell'alunno ai genitori;
- data e firma dell'insegnante cui era affidato l'alunno.

Art. 37 - Somministrazione farmaci
Il Genitore è tenuto a presentare in forma riservata ogni notizia utile a prevenire le emergenze (allergie, intolleranze, terapie particolari in corso, ecc.), corredandole dei relativi certificati medici.
In base ai dati della situazione singola, verranno attivate le soluzioni più opportune nel rispetto delle indicazioni ministeriali. (Raccomandazione MIUR 21/12/05). I docenti non possono prendere iniziative autonome a questo riguardo.

Art. 38 - Tutela degli alunni (fumo)
Per la tutela della salute degli alunni è assolutamente vietato fumare nelle aule scolastiche e nei luoghi chiusi e negli spazi all'aperto frequentati dagli alunni.

Art. 39 - Contributi volontari
Al fine di rendere massima la trasparenza sui contributi volontari che i Genitori volessero versare all'Istituto, il Dirigente Scolastico si impegna, con cadenza annuale e non oltre il 30 maggio di ogni anno, a comunicare la somma totale ricevuta come donazione da parte delle famiglie degli alunni, evidenziando il contributo percentuale delle somme donate dai Genitori di ogni classe rispetto al totale degli alunni presenti in detta classe.

Art. 40 - Contratti di sponsorizzazioni e donazioni
L'Istituto può avvalersi della collaborazione e del supporto di sponsor ai fini dell'espletamento di iniziative didattiche e manifestazioni collegate a progetti deliberati dagli Organi Collegiali competenti. A tal fine, la scuola può stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati ai sensi del D. 1° Febbraio 2001, n.44, art. 41 e dell'art. 43 della L. 23/1271997, n.449 alle seguenti condizioni:
- l'attività è inserita nel POF della scuola e persegue finalità di promozione della crescita culturale, sociale e civile degli alunni attraverso la realizzazione di interventi di istruzione e formazione relativi a diversi contesti;
- la Ditta o Associazione sponsor dimostra interesse ad accostare il proprio nome a quello della scuola sponsorizzata per l'attività progettata;
- le finalità della Ditta/Associazione non sono in contrasto con le funzioni educative, culturali e formative della scuola.

Ai fini dell'indagine per la ricerca degli sponsor, la scuola pubblica all'Albo e sul proprio sito la relativa gara di licitazione privata precisando l'attività da sponsorizzare, i tempi e le modalità di svolgimento, i termini per l'invio delle offerte.
La giunta esecutiva è incaricata di esaminare le offerte pervenute. Successivamente il Consiglio di Istituto esamina ed eventualmente approva la proposta della Giunta esecutiva.

Art. 41 - Utilizzo dei locali scolastici
Gli edifici scolastici possono essere utilizzati fuori dall'orario delle lezioni per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile.
La concessione dei locali scolastici è subordinata alle seguenti condizioni:

- Garanzia della conservazione del materiale e delle attrezzature;
- Impegno alla pulizia dei locali dopo l'uso;
- Impegno a risarcire eventuali danni provocati;
- Non interferenza con le attività didattiche programmate;

Il mancato rispetto delle condizioni sopra elencate provoca l'immediata revoca della concessione.
Nella concessione dei locali il Consiglio stabilisce inoltre che si debba:

- Favorire le attività che hanno un'effettiva ricaduta sui bambini;
- Accertarsi che il richiedente sia in regola con adeguate polizze assicurative per la copertura della responsabilità civile.

Accesso agli edifici da parte degli esterni: Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe persone esterne in funzione di "esperti" a supporto dell'attività didattica, chiederanno l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli esperti permarranno nei locali per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta al Docente della classe medesima.

NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI

Art. 42 - Norme generali
- Gli alunni devono essere educati al rispetto dei compagni e di tutto il personale educativo: Dirigente, Docenti, ATA, Collaboratori scolastici.
- Gli alunni devono essere educati a considerare l'ambiente scolastico come spazio per tutti e di tutti, quindi da utilizzare con il massimo rispetto.
- Gli alunni avranno cura di arrivare a scuola sempre puntuali.
- Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e l'eventuale merenda. E' sconsigliato portare somme di denaro, giochi, oggetti di valore, cellulari. La scuola non risponde degli oggetti e/o del denaro mancanti o smarriti.
- E' vietato l'uso del telefono cellulare a scuola: per motivi urgenti gli alunni possono usare quello del plesso o della Segreteria.
- E' severamente vietato agli alunni fumare a scuola e nelle immediate vicinanze dell'ingresso.
- E' vietato sporgersi dalle finestre e gettare fuori carte o altro materiale.
- Si ritiene indispensabile l'uso del grembiule da parte degli alunni della scuola primaria.
- Il grembiule sarà di colore blu per le alunne e per gli alunni di tutti i Plessi dell'Istituto, a partire dagli iscritti alla classe 1^ dell'anno scolastico 2013/2014.
- Tutti gli alunni devono, comunque, giungere a scuola con un abbigliamento pratico e consono all'ambiente.

Art. 43 - Comportamento in aula e negli altri ambienti scolastici
- Gli alunni devono mantenere i locali scolastici puliti e ordinati.
- Gli arredi scolastici e gli strumenti di lavoro devono essere usati in modo corretto e rispettati: in caso di danni i responsabili saranno tenuti al risarcimento.
- Gli alunni sono tenuti a seguire le attività rispettando le indicazioni degli insegnanti e adottando sempre un comportamento corretto verso gli altri.
- Durante le attività è vietato masticare la gomma americana per motivi di buona educazione e di corretta igiene alimentare.
- In classe ogni alunno occupa il posto che gli viene assegnato dagli insegnanti e può cambiarlo solo previo permesso dei medesimi.
- Durante il cambio dell'ora, in attesa dell'arrivo del docente, gli alunni devono restare in aula in ordine e in silenzio. La porta deve rimanere aperta.
- Negli spogliatoi della palestra gli alunni devono tenere un comportamento corretto e rispettoso di cose e persone.

- Gli alunni devono usare in modo corretto e adeguato i bagni della scuola lasciandoli puliti e in ordine.
- Per quanto riguarda l'uso della biblioteca e dei vari laboratori si fa riferimento alle norme contenute nei regolamenti specifici.

Art 44 - Spostamenti
- Prima degli spostamenti gli alunni devono attendere l'arrivo dell'insegnante all'interno delle rispettive classi. Lo spostamento avverrà con la classe o con il gruppo al completo.
- Gli spostamenti delle classi, per non arrecare disturbo agli altri, devono avvenire senza correre, con ordine e in silenzio, unicamente con l'accompagnamento dell'insegnante.
- Nei corridoi gli alunni devono transitare lontano dalle porte delle aule per evitare di essere urtati accidentalmente da chi esce.

Art. 45 - Attività motorie e sportive
- Le lezioni si frequentano con l'utilizzo di materiale adeguato: tuta e scarpe ginniche.
- Quando un alunno non può partecipare ad una lezione, è obbligatoria la giustificazione sul diario da parte del genitore.
- La richiesta di esonero temporaneo, parziale o totale dalle attività motorie e sportive deve essere presentata dai genitori presso la Segreteria della scuola corredata di certificato medico.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente.

REGOLAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE

Art. 1 Finalità

Le visite guidate e i viaggi d'istruzione rappresentano un momento di arricchimento culturale degli studenti: pertanto la loro elaborazione si deve realizzare attraverso la partecipazione attiva dei docenti con il coinvolgimento delle altre componenti in sede di proposta.

Tutte le iniziative devono essere coerenti con il programma scolastico annuale, della cui progettazione sono parte integrante, costituendone un completamento, un approfondimento, un momento operativo.

Trattandosi di attività didattica, ne consegue che gli allievi non possono essere esonerati dalle iniziative programmate, se non per documentati motivi di salute.

Qualora la mancata adesione discenda da motivazioni economiche, spetta al Consiglio di Istituto, su richiesta degli alunni o dei genitori, intervenire per eliminare tale ostacolo.

A tal fine è opportuno che le proposte dei Consigli di classe tengano conto degli aspetti finanziari, evitando mete che comportino un costo eccessivo per un numero rilevante di famiglie.

Art. 2 Programmazione

Ciascun Consiglio di classe nel proporre una meta, deve presentare un progetto di massima, indicando:

1. obiettivi generali del viaggio;
2. obiettivi culturali;
3. articolazione dei contenuti culturali e indicazione dei luoghi capaci di evocarli;
4. metodologie di preparazione degli studenti al viaggio d'istruzione;
5. gli accompagnatori, scelti fra i docenti maggiormente interessati al programma previsto e che si rendono disponibili;
6. periodo scelto per l'effettuazione del viaggio;
7. spese prevedibili per l'accesso ai Musei, per mezzi di trasporto, spese di vitto.

Art. 3 Commissione per i viaggi d'integrazione culturale

La Commissione per i viaggi d'integrazione culturale (e a prevalente carattere naturalistico e sportivo) nominata di anno in anno, ha le seguenti competenze:

1. raccoglie le adesioni e propone accorpamenti, tenendo conto degli eventuali accordi fra i docenti, delle affinità espresse dalle classi, delle scelte didattiche e delle esigenze di funzionamento dell'Istituto;

Art. 4 Condizioni per la realizzazione dei viaggi d'integrazione culturale ed iniziative analoghe

Condizione determinante per l'attuazione dei viaggi d'istruzione è la partecipazione dei 2/3 degli studenti di ogni singola classe. Anche i viaggi già programmati ed organizzati saranno annullati quando tale condizione non sia garantita. La restituzione delle quote sarà al netto delle eventuali penali. Gli allievi che non possono partecipare all'iniziativa programmata, devono motivare la ragione al Dirigente. Le eventuali defezioni per malattia dovranno essere giustificate mediante presentazione di certificato medico.

Art. 5 Accompagnatori

Gli accompagnatori, nel numero previsto dal successivo comma, devono essere individuati fra i docenti appartenenti alla classe che effettua il viaggio o, comunque, fra i docenti che hanno diretta conoscenza della classe. Come accompagnatore può essere designato anche il Dirigente d'Istituto.

Il numero degli accompagnatori dovrà essere di norma il seguente:

1 Docente ogni 15 alunni partecipanti o frazione inferiore.

Non si ritiene opportuno superare, per un unico viaggio d'istruzione, il numero di 105 allievi.

Di norma deve essere assicurato l'avvicendamento fra accompagnatori, in modo da escludere che uno stesso docente partecipi a più viaggi nel corso dell'anno, disponibilità permettendo.

Nella realizzazione dei singoli viaggi d'istruzione, in occasione delle uscite didattiche degli alunni e nei viaggi e soggiorni-studio anche all'estero organizzati o promossi dalla Scuola può essere prevista la partecipazione del Personale ATA (DSGA, Assistenti Amministrativi, Assistenti Tecnici, Collaboratori Scolastici) nel numero massimo di n. 1 (una) unità in qualità di accompagnatore e di supporto del gruppo scolastico; potrà, altresì, essere prevista la partecipazione di alcuni genitori (per la Scuola dell'Infanzia e per la Scuola Primaria, compatibilmente con i posti liberi e su richiesta dei Docenti) senza oneri di spesa per la Scuola.

Il Dirigente può aggregare ai docenti accompagnatori altro insegnante, anche di classi diverse da quelle interessate al viaggio d'istruzione, con funzioni di guida, accertate le spiccate competenze culturali.

Art. 6 Durata

I viaggi d'istruzione con pernottamento sono previsti solo per le classi seconde e terze della Scuola Secondaria di Primo grado.

Il numero di giorni stabilito include tutte le uscite, visite, viaggi, partecipazione a spettacoli, mostre, manifestazioni e attività integrative deliberate dai Consigli di classe. E' conteggiato come intera giornata l'impegno in attività che superino tre ore curricolari del mattino.

Scuola primaria e dell'infanzia

Dalla scuola dell'infanzia alla classe quinta della scuola primaria: giorni disponibili nel corso dell'anno scolastico 8, NO viaggi con pernottamenti.

Scuola Secondaria di Primo Grado

Classi prime: giorni disponibili nel corso dell'anno scolastico 7, possibilità di effettuare viaggi d'istruzione senza pernottamento.

Classi seconde: giorni disponibili nel corso dell'anno scolastico 7, viaggi con massimo 3 pernottamenti.

Classi terze: giorni disponibili nel corso dell'anno scolastico 8, le classi che effettuano scambi possono disporre di 10 giorni; possibilità di viaggi con pernottamenti.

Deroghe

Deroghe possono essere concesse in presenza di progetti particolarmente complessi nella loro articolazione didattica.

Visite guidate e viaggi d'istruzione non potranno essere effettuati nell'ultimo mese di lezione salvo eccezioni dovute a particolare valenza didattica.

Art. 7 Soggiorni a prevalente carattere sportivo

All'inizio dell'anno scolastico il Consiglio di Classe può proporre progetti a carattere sportivo che prevedano soggiorni in apposite località, soprattutto montane (es. settimana bianca); tali progetti potranno essere attuati a condizione che sia garantita la presenza, in qualità di accompagnatore, di almeno un Docente di Educazione Motoria.

Art. 8 Soggiorni a prevalente carattere naturalistico

Nel triennio della Scuola Secondaria di primo grado possono essere organizzate "settimane verdi", che devono essere realizzate sulla base di un preciso programma multidisciplinare. Le "settimane verdi" possono essere programmate anche prevedendo due periodi separati (uno alla fine di un anno scolastico e l'altro all'inizio dell'a.s. successivo).

Art. 9 Modalità per la realizzazione

1) Dopo l'approvazione del piano annuale dei viaggi d'integrazione culturale da parte del Consiglio d'Istituto, verrà comunicata alle singole classi l'autorizzazione ad effettuare l'iniziativa proposta.

La Commissione viaggi d'istruzione, dopo l'assenso del Consiglio d'Istituto, provvederà attraverso la Segreteria ad inviare dettagliate richieste di preventivo ad almeno tre Agenzie di viaggio le cui risposte – inviate in busta chiusa – verranno esaminate dalla Commissione stessa che farà un prospetto comparativo che trasmetterà alla Giunta Esecutiva, corredandolo di un motivato parere sull'Agenzia da preferire. La Giunta Esecutiva è delegata dal Consiglio d'Istituto a deliberare in merito.

Una volta scelto il preventivo ed individuati gli accorpamenti, i contatti con le Agenzie sono tenuti dalla Segreteria in accordo con i docenti accompagnatori.

2) La richiesta di autorizzazione del viaggio deve essere sottoscritta dai docenti accompagnatori e corredata dalla seguente documentazione:

- elenco nominativo dei partecipanti distinti per classe;
- consenso scritto di chi esercita la patria potestà su ciascun allievo partecipante;
- elenco nominativo dei docenti accompagnatori;
- dichiarazione di detti docenti attestante l'assunzione dell'obbligo di vigilanza degli studenti;
- programma analitico del viaggio;
- breve relazione illustrativa degli obiettivi didattici.

Tutta la modulistica utilizzata a tal riguardo deve essere quella ufficiale autorizzata dalla Scuola.

3) Al rientro dal viaggio d'istruzione i docenti sono tenuti a presentare al Dirigente Scolastico una breve relazione conclusiva, in cui si evidenzino:

- validità culturale dell'iniziativa
- comportamento degli allievi
- eventuali difficoltà logistiche
- giudizio sui servizi resi dall'agenzia di viaggi e/o dalla ditta di trasporto.

Art. 10 Scambi culturali in Italia e all'estero

E' possibile, sulla base di un progetto specifico, organizzare scambi culturali con scuole italiane e di paesi esteri. Lo scambio si intende sostituivo del viaggio d'istruzione.

Si può attivare un numero massimo di tre scambi culturali complessivi per anno scolastico.

Art. 11 Comportamenti

Lo studente, per l'intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento corretto, coerente con le finalità del progetto educativo della scuola in generale e con le finalità del viaggio in particolare. E' tenuto ad osservare scrupolosamente le regole del vivere civile onde evitare qualsiasi occasione, anche involontaria, di incidenti. Deve rispettare gli orari e le scansioni previsti dal programma del viaggio.

E' d'obbligo:

- sui mezzi di trasporto, evitare ripetuti spostamenti e rumori eccessivi per esigenze di sicurezza; in albergo, prendere in consegna la camera assegnata, verificarne lo stato e riferire all'insegnante accompagnatore. Eventuali danni procurati saranno addebitati agli occupanti della stessa.
- Gli spostamenti all'interno dell'edificio devono avvenire in modo ordinato e rispettoso dell'altrui tranquillità. e altrettanto appropriato deve essere il contegno in sale d'uso comune.
- Ogni studente deve tenere basso il volume del televisore e di qualunque altra fonte sonora.
- Durante la notte deve rimanere nella propria camera e osservare il silenzio dovuto.
- Nessuno studente può allontanarsi dall'albergo su iniziativa personale.

Durante la visita alla città:

- Il gruppo deve mantenersi compatto e attenersi alle indicazioni degli accompagnatori,
- La responsabilità degli allievi è personale; pertanto qualunque comportamento difforme determina l'applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità della mancanza commessa;
- Nei casi più gravi, d'intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico, può essere prevista l'immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico degli allievi responsabili.

Art. 12 Quote di Partecipazione

Per le visite d'istruzione e i viaggi di un solo giorno l'alunno che al momento dell'uscita non possa parteciparvi per sopraggiunti validi e documentati motivi, ha diritto ad avere il rimborso solo della quota parte di cui si prevede il pagamento diretto da parte degli studenti (biglietti ingresso, pasti…).

Tutti i costi quantificati in modo forfetario e non pro-capite non saranno rimborsati (pullman, guide…) infatti il costo di questi servizi una volta quantificato viene ripartito tra tutti gli alunni che hanno aderito all'iniziativa.

In ogni caso il rimborso non può comportare penali a carico della scuola stessa, né variazioni di costo a carico degli altri partecipanti.

Per i viaggi d'istruzione di più giorni sarà possibile stipulare una polizza assicurativa volontaria che consentirà l'eventuale rimborso secondo le modalità dalla stessa previste, nel caso in cui l'alunno debba recedere per sopraggiunti validi e documentati motivi.

Trattandosi di viaggi scolastici bisogna considerare che il numero minimo di partecipanti non deve essere inferiore a quello previsto nel preventivo onde evitare l'aumento della quota pro capite.

Art. 13 Criteri generali

Alcune regole costituiscono altrettanti criteri generali utili per procedere all'organizzazione delle iniziative. Tra di esse vanno in particolare ricordate:

- il divieto di organizzare viaggi nell'ultimo mese di lezioni (salvo che per le attività sportive o per quelle collegate con l'educazione ambientale);
- l'opportunità di evitare iniziative in coincidenza di attività istituzionali (scrutini, elezioni) o in periodi di alta stagione turistica o nei giorni prefestivi;
- l'opportunità di prevedere la partecipazione di studenti compresi nella medesima fascia di età;
- la possibilità di far partecipare i genitori (vedi art.5);
- l'obbligo di acquisire il consenso scritto per gli studenti minorenni;
- l'obbligo di assicurare la partecipazione di almeno due terzi degli studenti componenti le singole classi coinvolte;
- la possibilità di finanziare le spese con oneri a carico del bilancio di istituto, con contribuzioni di Enti terzi o con quote versate dai partecipanti;
- la necessità di prevedere un docente accompagnatore ogni quindici alunni e fino ad un massimo di tre docenti per classe, nonché di un docente di sostegno ogni due alunni portatori di handicap.

Altre regole attengono all'importante e indeclinabile necessità di garantire la massima sicurezza, a tutela dell'incolumità dei partecipanti. Tra di esse vanno in particolare ricordate:

- la preferenza di accordare all'uso del treno, specie per lunghe percorrenze e sia pure non escludendo l'uso della nave e dell'aereo;

Circa l'eventuale viaggio nelle ore notturne non è escluso che vi possano essere eccezioni, motivate in ragione della prevista durata complessiva dello spostamento. Pertanto nel caso di viaggi a lunga percorrenza con utilizzo di treno, nave o aereo (es. per destinazione all'estero) può risultare più conveniente applicare il principio esattamente inverso, cioè effettuare il viaggio appunto nelle ore notturne.

Art. 14 Documentazione

La documentazione fondamentale da acquisire agli atti è la seguente:

- elenco nominativo degli alunni partecipanti distinto per classe. La Circolare Ministero Interno n. 3 del 14 marzo 1995 (su G.U. 15.04.1995, n. 89) ha precisato che per le gite scolastiche su territorio nazionale, a norma dell'art. 293 del T.U. leggi di pubblica sicurezza (18.06.1931, n. 773, e reg. esec. 06.05.1940, n. 635) il responsabile di ciascuna istituzione scolastica, in quanto organo dello Stato, può rilasciare un documento riportante le generalità di ciascun alunno e la foto dello stesso legata da timbro a secco, senza che sia necessaria l'acquisizione di fotografie autenticate né alcuna certificazione da parte delle famiglie (in genere per l'espatrio di minori v. c.m. Interno n. 14/1998), tenuto conto che le generalità degli alunni sono ampiamente desumibili da atti già in possesso dell'Amministrazione scolastica. La c.m. n. 380/1995 ha precisato che l'elenco nominativo, redatto su apposito modulo (allegato alla decisione del Consiglio europeo 30.11.1994) è sufficiente per la partecipazione di alunni extracomunitari frequentanti scuole italiane a viaggi di istruzione in Paesi comunitari, senza che sia necessario avviare la procedura di richiesta del visto d'ingresso.
- assenso dei genitori per gli alunni minorenni;
- preventivo di spesa e prospetto della copertura finanziaria, con indicazione della quota a carico degli alunni;
- programma analitico del viaggio e relazione illustrativa degli obiettivi naturali e didattici;
- prospetto comparativo delle offerte di almeno tre agenzie di viaggio interpellate;
- certificazioni varie riguardanti l'automezzo da utilizzare;
- polizze assicurative contro gli infortuni degli alunni. La circolare n. 36/95 sul bilancio, nella parte relativa ai viaggi d'istruzione, ha ricordato che non possono essere sostenute a carico della scuola spese per coperture assicurative concernenti la responsabilità civile verso terzi dei docenti titolari di obblighi di vigilanza sugli alunni, ovvero gli infortuni dei docenti accompagnatori. Si tratta infatti di rischi (i primi) connessi direttamente all'esplicazione della funzione professionale e quindi propri del soggetto prestatore d'opera e assicurabili a suo personale carico, ovvero di rischi (i secondi) che, connessi al rapporto di lavoro, sono coperti da assicurazione obbligatoria Inail.

Art. 15 Esclusione dai viaggi

Ad insindacabile giudizio del Consiglio di Classe o di Interclasse potrà essere prevista la non partecipazione ai viaggi di quegli alunni che, per il comportamento tenuto nel corso dell'anno scolastico e per il numero di note disciplinari riportate sul Registro, non diano affidamento per la buona riuscita dei viaggi medesimi e che potrebbero creare problemi nella gestione del gruppo scolastico.

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO PER LE USCITE DIDATTICHE ED I VIAGGI D'ISTRUZIONE

Il **Collegio dei Docenti** unitario nella seduta del 28 ottobre 2013 con delibera n. 20 ha deciso di integrare il Regolamento per le uscite didattiche ed i viaggi d'istruzione dell'Istituto comprensivo "E. Mestica" nel seguente modo:

- dopo tre note disciplinari gravi l'alunno viene escluso dalla prossima uscita didattica e/o dal più imminente viaggio d'istruzione;

- l'alunno però, se dimostra in seguito un comportamento corretto, potrà partecipare alle altre uscite didattiche e/o ai seguenti viaggi d'istruzione;

- alla terza nota disciplinare grave il Coordinatore di classe ha l'onere di segnalare alla famiglia il comportamento inadeguato dell'alunno.

Il **Consiglio d'Istituto** nella seduta del 30 ottobre 2013 con delibera n. 43 ha deciso di integrare il Regolamento per le uscite didattiche ed i viaggi d'istruzione dell'Istituto comprensivo "E. Mestica" nel seguente modo: per la scuola secondaria agli alunni che hanno dimostrato comportamenti gravi e reiterati per un totale di 3 note disciplinari, comunicate alle famiglie, non sarà consentito di partecipare ai viaggi di istruzione programmati. Dopo lo svolgimento del viaggio d'istruzione, a cui l'alunno individuato non ha partecipato, i provvedimenti si azzereranno e pertanto l'alunno potrà partecipare alle iniziative successive.

REGOLAMENTO PER L'USO DEL LABORATORIO D'INFORMATICA

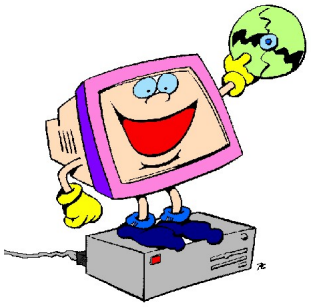

Per il buon uso del laboratorio informatico:

(è prioritario l'uso del laboratorio informatico alle classi, in ore curricolari, secondo l'orario scolastico approvato).

I docenti, all'inizio dell'anno scolastico, devono fare le "piantine" delle postazioni dei singoli allievi o dei gruppi occupanti il singolo PC.

1. Gli alunni sono invitati a mantenere la postazione assegnata nell'aula di informatica per l'intero anno scolastico;
2. l'aula può ospitare un massimo di due alunni per ogni computer;
3. è compito dell'insegnante, all'arrivo in classe, accendere l'interruttore manuale che comanda ogni singolo computer e controllare lo spegnimento corretto;
4. dopo l'accensione dell'interruttore generale il computer può essere tranquillamente acceso dall'alunno stesso, a seguito dell'invito dell'insegnante;
5. gli alunni non sono per nulla autorizzati ad aprire i documenti di cui non sono proprietari o a modificare file, o ancora ad accedere in Internet se l'insegnante non lo ritiene necessario. Se tali raccomandazioni non venissero rispettate il computer potrebbe essere danneggiato nel suo corretto funzionamento;
6. al termine dell' ora lavorativa i ragazzi sono tenuti a salvare eventuali file e a chiudere ogni singolo programma utilizzato;
7. l'arresto dei computer deve sempre essere effettuato e, in modo coretto, senza danneggiarlo;

8. prima di abbandonare l'aula gli alunni hanno il dovere di riporre i panni di copertura sopra le tastiere e gli schermi dei vari computer;
9. gli studenti devono mettere in ordine le sedie che hanno utilizzato;
10. la stanza deve essere lasciata pulita ed in ordine, così come la si è trovata, poiché, successivamente, accoglierà un'altra classe;
11. è vietato installare e/o scaricare da Internet i vari programmi da parte degli allievi, senza il consenso dei docenti;
12. gli allievi non possono accedere ai computer e alle stampanti per farne un uso personale;
13. gli allievi non possono mai accedere da soli, nell'aula, ma sempre sotto la vigilanza di un docente;
14. gli allievi non devono accedere alle chat libere, se non quelle in connessione con altri Istituti scolastici a seguito di eventuali programmazioni del docente
15. chi desidera l'uso del laboratorio deve tener presente che la priorità va data alla classe indicata nell' orario scolastico;
16. è bene che il personale di segreteria, i collaboratori scolastici, i docenti ecc. usino il laboratorio in assenza delle classi con l'accortezza di rimettere in ordine l'aula come ai precedenti punti;
17. sarebbe opportuno non usare il gesso per la lavagna, in quanto alla lunga la polvere potrebbe danneggiare i pc;

NB: tali regole devono essere rispettate da tutti gli alunni dell'istituto, salvo eventuali modifiche ritenute necessarie dall'insegnante in vista di progetti lavorativi o problemi tecnici.

Per gli esterni all'Istituto, che per vari motivi dovessero accedere al laboratorio informatico, si deve tener presente che questi devono attenersi alle regole suddette avendo in più l'accortezza di eliminare dal pc. eventuali siti visitati che risultassero non proprio idonei ad un' utenza scolastica, ristabilire file, schermate e quant'altro potesse per qualsivoglia motivo rallentare la lezione d'informatica curriculare.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

(DPR 24 giugno 1998, n. 249 in G.U. 29 luglio 1998, n. 175)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;
Visto l'articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, n.59;
Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n.104;
Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.40;
Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400;
Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella Adunanza del 10

febbraio 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 4 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 maggio 1998;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione

adotta il seguente Regolamento:
"STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA"

Art. 1 Vita della comunità scolastica
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 Diritti
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 Doveri
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 Disciplina
1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 Impugnazione
1.Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presideuto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Art. 6 Disposizioni finali
1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

Codice disciplinare allegato allo statuto delle studentesse e degli studenti
(modificato con delibera del Consiglio d'Istituto del 24 giugno 2008 ai sensi della nota MPI 31 luglio 2008)

Art. 1 Sanzioni disciplinari
Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
Per quanto possibile, le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno; in ogni caso la riparazione non estingue la mancanza.
Tenuto conto dei principi sopraesposti, si indicano nello schema riportato sia le infrazioni ed i relativi provvedimenti disciplinari, sia l'Organo competente ad irrogarle.

SANZIONI DISCIPLINARI NATURA DELLE MANCANZE ORGANI COMPETENTI AD INFLIGGERE LE SANZIONI

SANZIONI DISCIPLINARI	NATURA DELLE MANCANZE	ORGANI COMPETENTI AD INFLIGGERE LE SANZIONI
1) Richiamo verbale	Mancanza ai doveri scolastici (in particolare azioni di disturbo) o negligenza occasionale	Insegnante, Dirigente, Personale ATA
2) Ammonizione scritta sul diario	Negligenze abituali o di un comportamento incompatibile con il regolare svolgimento delle lezioni	Insegnanti
2bis) Annotazione scritta sul registro di classe	Ufficializzazione di negligenze abituali o di un comportamento incompatibile con il regolare svolgimento delle lezioni.	Insegnanti
3) Annotazione scritta sul registro di classe, accompagnata da richiamo verbale da parte del Dirigente e comunicazione ai genitori	Situazione comportamentale globalmente insoddisfacente; evento particolare; aggressività verbale e/o fisica	Insegnante e Dirigente
4) Richiamo verbale ufficiale del Dirigente e convocazione dei genitori; eventuale esclusione da attività parascolastiche (gite, uscite,..)	Situazione comportamentale insoddisfacente e perseverante incompatibile con il regolare svolgimento della vita scolastica	Dirigente e eventualmente Consiglio di classe
5) Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a tre giorni	Fatti eclatanti di particolare gravità o di turbativa	Consiglio di classe allargato
6) Sospensione da uno a tre giorni e riparazione del danno con attività a favore della comunità scolastica, sotto sorveglianza del Dirigente o di un suo delegato	Fatti o situazioni di particolare gravità (danneggiamenti)	Consiglio di classe allargato
7) Sospensione da quattro a quindici giorni e/o riparazione del danno con attività a favore danno a favore della comunità scolastica, sotto la sorveglianza del Dirigente Scolastico o suo delegato	Fatti reiterati o situazioni di particolare gravità che ledono l'incolumità delle persone o delle strutture scolastiche	Consiglio di classe allargato

8) Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni	Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento); fatto commesso di notevole gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo	Consiglio d'Istituto
9) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico	Situazione di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità ed il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale	Consiglio d'Istituto
10) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammisione all'esame di stato conclusivo del corso di studi	Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto 9 ed al ricorrere delle stesse condizioni	Consiglio d'Istituto

Art. 2 Organo di garanzia e impugnazione

In ottemperanza a quanto disposto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (D.P.R. n.249 del 24/6/98) e dall'art. 328 del D.L.vo 16/04/99 n. 297 è costituito all'interno della scuola l'Organo di Garanzia , composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da due docenti della Scuola Secondaria di I° grado e da due rappresentanti *dei genitori eletti in seno al Consiglio d'Istituto.*

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso entro 15 giorni ricorso da parte dei genitori all'Organo di garanzia interno. L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.

L'organo decide a maggioranza dei presenti. L'astensione non influisce sul conteggio dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ TRA SCUOLA E FAMIGLIE

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° Grado

(Approvato dal Consiglio d'Istituto il 10.09.2008, ai sensi del DPR 21 novembre 2007 n. 235)

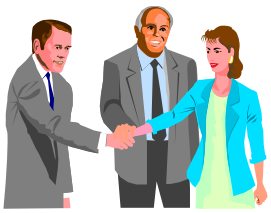

Il contratto formativo è un accordo tra insegnanti, genitori ed alunni mirato alla maturazione della responsabilità e dell'impegno personale di ciascun allievo affinché la sua crescita umana e culturale venga vissuta come progetto condiviso e partecipato tra scuola e famiglia.

Gli **INSEGNANTI** si impegnano:

✓ a mettere a disposizione dei genitori la progettazione educativa e didattica per l'anno scolastico in corso

✓ a informare i genitori, nelle assemblee di classe in occasione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori o in altre assemblee, sul contenuto dell'offerta formativa della scuola, sui criteri di valutazione, sugli eventuali progetti che si intende attuare

✓ a coinvolgere attivamente gli alunni nelle attività proposte, stimolando l'interesse e la motivazione

✓ a migliorare la capacità comunicativa e di dialogo con gli alunni, creando un clima sereno e positive relazioni interpersonali

✓ a valutare regolarmente, periodicamente e con criteri espliciti le conoscenze acquisite

✓ a formulare piani individualizzati e criteri di valutazione particolari per gli alunni in situazione di handicap e di altra cultura

✓ a comunicare alle famiglie eventuali problemi del figlio/a nel corso del processo di apprendimento per concordare una linea educativa che possa aiutare l'allievo a superare le difficoltà

✓ informare le famiglie sul percorso educativo-didattico del proprio figlio

✓ a predisporre interventi di consolidamento, recupero e promozione del successo formativo quando un alunno manifesti difficoltà di apprendimento

✓ a rispettare le regole di vita scolastica e quanto stabilito nel Regolamento d'Istituto.

Gli **ALUNNI** si impegnano:

✓ a rispettare l'orario di ingresso e gli orari d'inizio lezione

✓ a partecipare attivamente alla realizzazione del proprio percorso formativo

✓ a frequentare regolarmente le lezioni per non pregiudicare, per sé e per i compagni, lo svolgimento del lavoro scolastico (in caso di assenza l'alunno è tenuto ad informarsi sulle lezioni svolte e ad eseguire i compiti assegnati)

✓ a seguire attentamente le lezioni, senza disturbare i compagni o l'insegnante, intervenendo in modo appropriato, non interrompendo o prevaricando i compagni, ma lasciando a tutti la possibilità di esprimersi

✓ a partecipare al lavoro in classe ponendo domande, segnalando difficoltà, chiedendo spiegazioni ed aiuto

✓ a portare a scuola solo il materiale richiesto per le lezioni

✓ a svolgere con diligenza e puntualità i compiti assegnati per casa, ricordando che per i "compiti" si intende anche lo studio delle materie orali

✓ a far firmare il giorno stesso le comunicazioni del Dirigente Scolastico o degli insegnanti, le valutazioni delle prove scritte o delle interrogazioni

✓ a tenere sempre un comportamento corretto e rispettoso di sé, dei compagni, delle cose e degli ambienti

✓ a rispettare le regole di vita scolastica e quanto stabilito nel Regolamento d'Istituto

I **GENITORI** si impegnano:

✓ a creare nella famiglia un atteggiamento di stima e di valorizzazione dell'importanza formativa e culturale della scuola, del lavoro degli insegnanti e di tutto il personale scolastico

✓ a partecipare alle riunioni organizzate dalla scuola e a frequentare i colloqui con gli operatori scolastici e a collaborare attivamente alle iniziative della scuola, favorendo la loro realizzazione sul piano formativo

✓ a segnalare tempestivamente agli insegnanti o al Dirigente Scolastico eventuali problemi che insorgano al proprio figlio e possano compromettere il suo benessere a scuola o la regolare frequenza

✓ a segnalare tempestivamente agli insegnanti o al Dirigente Scolastico eventuali problemi di salute che possano essere causa di contagio ed accertarsi che l'alunno sia completamente guarito prima della riammissione a scuola

✓ a fare in modo che il proprio figlio frequenti assiduamente le lezioni e a non favorire assenze prive di grave e serio motivo ed in caso di assenza del figlio, ad attivarsi per conoscere il programma svolto e i compiti assegnati

✓ a controllare attentamente e assiduamente che il figlio svolga con regolarità e diligenza i compiti assegnati e prepari lo zaino con diligenza

✓ a controllare giornalmente il libretto personale e a firmare le eventuali comunicazioni

✓ a collaborare con l'insegnante controllando sistematicamente i quaderni dai quali emerge come l'alunno lavora a scuola e a casa

✓ a produrre, puntualmente, giustificazione scritta per l'inadempienza o per eventuali doveri scolastici non svolti dal figlio

✓ a rispettare le regole di vita scolastica e quanto stabilito nel Regolamento d'Istituto.